



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI (DEMM)

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo, il presente Regolamento disciplina l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza del Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi (DEMM) –Department of Economics, Management, and Quantitative Methods (DEMM), istituito con decreto rettorale del 26 aprile 2012, registrato al n. 0278464 in data 27 aprile 2012. Il sito web del Dipartimento si trova all'indirizzo <http://www.demm.unimi.it>

Art. 2

Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi è la struttura organizzativa di base dell'Ateneo mirante ad assicurare, negli ambiti scientifici e disciplinari di propria competenza, il pieno ed efficace svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. Gli ambiti di competenza del Dipartimento riguardano l'intera area delle scienze economiche e statistiche, intesa in senso ampio e inclusivo. Nel perseguire le proprie specifiche finalità istituzionali, nonché gli obiettivi generali indicati al Titolo I dello Statuto, il Dipartimento si ispira ai principi e ai valori fondamentali sanciti dal Codice etico dell'Ateneo.

2. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa in Via Conservatorio 7, Milano. Ulteriori sedi del Dipartimento sono site, in via Livorno 1 e in via Pace 10, Milano.

Art. 3

Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica

1. Gli ambiti scientifici di interesse prevalente del Dipartimento sono rappresentati dai settori scientifico-disciplinari raggruppati nei quattro macro-settori dell'Area 13 (13/A - Economia, 13/B - Economia aziendale, 13/C - Storia economica, 13/D - Statistica e metodi matematici per le decisioni) Sono anche rappresentati nel Dipartimento settori scientifico-disciplinari appartenenti ai macro-settori 01/A - Matematica, 10/L - Anglistica e angloamericanistica e 11/E - Psicologia.

Art. 4

Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative

1. Il Dipartimento è impegnato in attività didattiche e formative nell'ambito di corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi di Milano.

2. Il Dipartimento assume il ruolo di:

- referente principale per:
 - il corso di studi:
 - Economia e management (L-18 e L-33)
 - i corsi di laurea magistrale:



- Finance and Economics (LM-16)
- Economics and Political Science (LM-56 e LM-62)
- Management dell'innovazione e dell'imprenditorialità (LM-77)
- referente associato per:
 - i corsi di studi:
 - Comunicazione e società (L-20)
 - Scienze internazionali e istituzioni europee (L-36)
 - i corsi di laurea magistrale:
 - Comunicazione pubblica e di impresa (LM-59)
 - Relazioni internazionali (LM-52)
 - Management and Labour Studies (LM-62)
- referente associato nell'ambito di collegi didattici interdipartimentali per:
 - i corsi di studi:
 - Management pubblico e della sanità (L-16)
 - Scienze del lavoro, dell'amministrazione e management (L-16)
 - Scienze politiche (L-36)
 - i corsi di laurea magistrale:
 - Amministrazioni e politiche pubbliche (LM-36)

3. L'elenco dei corsi di studio sopra specificato potrà essere modificato a seguito dell'istituzione di nuovi corsi o della disattivazione di corsi o dell'assunzione di nuove denominazioni di corsi già presenti ovvero sulla base di esigenze organizzative secondo le procedure previste dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

4. Il Dipartimento concorre, negli ambiti scientifici e disciplinari di propria pertinenza, all'organizzazione e alla gestione di corsi di formazione per gli insegnanti.

Art. 5

La formazione dottorale

1. Il Dipartimento promuove l'impegno dei propri docenti nella formazione dottorale nell'ambito dei Corsi di Dottorato dell'Università degli Studi di Milano o di consorzi, ai sensi della vigente normativa.

Art. 6

La formazione permanente e continua

1. Il Dipartimento concorre, negli ambiti scientifici e disciplinari di propria pertinenza, all'organizzazione e alla gestione di programmi di formazione permanente e continua, di corsi di master e di corsi di perfezionamento.



Art. 7

Autonomia gestionale del Dipartimento

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale nell'ambito del budget economico e degli investimenti di pertinenza.
2. La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento è disciplinata dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 8

Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività

1. L'organico del personale docente del Dipartimento è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che vi hanno afferito all'atto della costituzione. Entrano a far parte dell'organico del Dipartimento, con decreto emanato dal Rettore, i professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti dal Dipartimento, i professori e ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento dell'Ateneo, nonché i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 e chiamati dal Dipartimento.
2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale del personale tecnico e amministrativo, anche non strutturato, ad esso assegnato ai sensi delle disposizioni dell'Ateneo in materia.
3. Partecipano alle attività del Dipartimento, usufruendo delle strutture e delle attrezzature loro assegnate alle condizioni stabilite dal Consiglio del Dipartimento, visiting professor afferenti ad altri Atenei italiani e internazionali, professori a contratto o affidatari di insegnamenti erogati da programmi di dottorato, da corsi di master o di perfezionamento universitario alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento concorre, ovvero da corsi di studio per i quali il Dipartimento è referente principale o associato; titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca o di contratti di ricerca impegnati nello svolgimento di progetti di ricerca di cui sono responsabili professori o ricercatori del Dipartimento; titolari di borse e finanziamenti post-dottorali, di borse di studio e di ricerca o di borse di perfezionamento e di mobilità internazionale; titolari di contratti per lo svolgimento di attività didattica integrativa e di compiti di tutoraggio presso programmi di dottorato, presso corsi di master o di perfezionamento universitario alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento concorre, ovvero presso corsi di studio per i quali il Dipartimento è referente principale o associato; studenti dottorali iscritti a programmi di dottorato alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento concorre.

Art. 9

Articolazioni interne del Dipartimento

1. Ai sensi dell'art. 37, comma 3, dello Statuto, per esigenze di coordinamento scientifico o per una migliore gestione dei servizi, il Dipartimento si può articolare in Sezioni, corrispondenti a particolari ambiti tematici, disciplinari o formativi e funzionali a specifiche esigenze di ricerca, nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'art. 13, comma 5, del Regolamento generale di Ateneo.
2. L'attivazione e la disattivazione di Sezioni, quando non siano di competenza degli Organi di Governo dell'Ateneo, in quanto derogano dai requisiti ordinari, sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. Il Dipartimento può altresì articolarsi in Laboratori (Labs), nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Linee guida di Ateneo riguardanti le Nuove modalità organizzative per i gruppi di ricerca dell'Università degli Studi di Milano.



4. I professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento possono inoltre concorrere, eventualmente assieme a professori e ricercatori afferenti ad altri Dipartimenti, alla istituzione di Centri di Ricerca Coordinati (CRC), nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Linee guida di Ateneo riguardanti le Nuove modalità organizzative per i gruppi di ricerca dell'Università degli Studi di Milano.

Art. 10

Raccordo del Dipartimento a Facoltà e Scuole

1. Il Dipartimento è raccordato alla Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali.
2. La partecipazione del Direttore, dei professori e dei ricercatori del Dipartimento ai Comitati di direzione delle Facoltà cui il Dipartimento stesso è raccordato è disciplinata dall'art. 40 dello Statuto dell'Ateneo e dalle disposizioni contenute nei Regolamenti delle stesse Facoltà e nel presente Regolamento.

Art. 11

Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:
 - a) Il Consiglio;
 - b) Il Direttore;
 - c) la Giunta;
 - d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 12

Competenze del Consiglio

1. Compete al Consiglio di Dipartimento, quale organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività istituzionali che fanno capo al Dipartimento e in relazione alla natura di quest'ultimo quale centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale nell'ambito delle risorse ad esso assegnate:
 - a) approvare con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Direttore, coadiuvato nella relativa stesura dalla Giunta, il Regolamento del Dipartimento e le eventuali proposte di modifica da sottoporre ai competenti organi di governo dell'Ateneo, e approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, altri Regolamenti;
 - b) approvare i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività e alle esigenze e alle opportunità di sviluppo del Dipartimento in relazione alle sue competenze e finalità istituzionali, da trasmettere al Consiglio di amministrazione entro le date stabilite da quest'ultimo, elaborati coerentemente con la programmazione annuale e triennale dell'Ateneo;
 - c) avanzare proposte sul budget di competenza e deliberare sul suo utilizzo e sulla relativa rendicontazione, secondo la disciplina dettata dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - d) formulare proposte e richieste al Consiglio di amministrazione in relazione agli spazi in uso, all'utilizzo delle apparecchiature scientifiche, ai servizi finalizzati alla didattica, assumendo le deliberazioni necessarie ad assicurare il miglior svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca che fanno capo al Dipartimento;



- e) formulare, in coerenza con i documenti di programmazione e di indirizzo di cui alla lettera b), le richieste motivate di posti di professore e di ricercatore da sottoporre al Consiglio di amministrazione e deliberare sulle conseguenti chiamate ai sensi del comma 4 dell'articolo 37 dello Statuto;
- f) formulare al Consiglio di amministrazione le richieste di personale tecnico e amministrativo ai sensi del comma 6 dell'articolo 37 dello Statuto, individuandone eventualmente le priorità;
- g) avanzare proposte in merito all'attivazione di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, come previsti dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai sensi delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo;
- h) deliberare in merito all'assunzione da parte del Dipartimento del ruolo di referente principale ovvero associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e degli obblighi conseguenti, compresi quelli relativi ai requisiti di docenza da assicurare, verificandone il rispetto da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti al Dipartimento, ai sensi delle pertinenti norme dello Statuto;
- i) approvare, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Facoltà di riferimento, la programmazione annuale dell'offerta formativa e l'attribuzione dei compiti didattici, ivi compresi quelli necessari a far fronte alle esigenze di corsi di studio anche non raccordati al Dipartimento, nel rispetto delle norme sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, fermo restando che del carico didattico complessivo di ciascun professore e ricercatore afferente al Dipartimento si tiene conto in sede di ripartizione delle risorse; deliberare l'attivazione di contratti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 23 della legge 240/2010 e delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo, ovvero di affidamenti, ai sensi delle relative norme stabilite dall'Ateneo;
- j) proporre ai Comitati di direzione delle Facoltà di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e di scuole di specializzazione;
- k) proporre, sentiti i Comitati di direzione delle Facoltà di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, le modifiche agli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio;
- l) organizzare, coordinare e gestire le attività di tutorato e di orientamento, le attività culturali e altre attività rivolte all'esterno;
- m) esprimere al Senato accademico il proprio parere motivato in merito alle richieste formulate da professori e ricercatori di ruolo appartenenti al Dipartimento di passaggio a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di inquadramento;
- n) deliberare in merito alla concessione di nulla-osta a professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento per lo svolgimento di attività didattica presso altre sedi universitarie o in corsi di studio di cui il Dipartimento non sia referente principale o referente associato, ai sensi della normativa in vigore;
- o) esprimere parere sulle proposte di mobilità di professori e ricercatori ai sensi del comma 7 dell'articolo 37 dello Statuto;
- p) proporre l'attivazione e, eventualmente, la disattivazione di corsi di dottorato di ricerca, di corsi per master universitari, di corsi di perfezionamento e di altre iniziative rispondenti ad esigenze di educazione permanente e continua, promuovendone e sostenendone le attività per quanto di competenza e ai sensi della normativa in vigore;
- q) designare una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Comitati di direzione delle Facoltà di riferimento, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 40 dello Statuto e dal Regolamento delle Facoltà alle quali il Dipartimento è raccordato;
- r) determinare la composizione e provvedere alla costituzione della Commissione paritetica docenti-studenti ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 dello Statuto e dell'art. 14 del Regolamento generale;



- s) assumere tutte le deliberazioni necessarie ai fini dell'assolvimento delle funzioni didattiche riguardanti sia i corsi di studio per i quali il Dipartimento assume il ruolo di referente principale ovvero di referente associato nell'ambito di Collegi didattici interdipartimentali, sia i Comitati di direzione delle Facoltà alle quali il Dipartimento è raccordato, secondo quanto previsto dalle pertinenti norme dello Statuto e dalle disposizioni del Regolamento generale e del Regolamento didattico di Ateneo;
- t) proporre la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca e funzionali, di Centri funzionali integrati e di Centri di ricerca;
- u) deliberare, per quanto di pertinenza, in merito a convenzioni e contratti per l'esecuzione di attività di ricerca e di attività didattica; alla partecipazione a centri e consorzi interuniversitari, a consorzi e società consortili, a fondazioni e associazioni; alla partecipazione a programmi di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni, enti e imprese locali, nazionali e internazionali, verificando la possibilità di svolgimento delle attività cui si riferiscono e la loro congruità con le finalità istituzionali;
- v) approvare l'eventuale svolgimento di prestazioni a pagamento per conto terzi, nel rispetto delle finalità universitarie e delle norme relative;
- w) approvare la relazione annuale sull'attività didattica e scientifica presentata dal Direttore del Dipartimento e deliberare il rapporto annuale di autovalutazione dell'attività scientifica e didattica in coerenza con i criteri definiti dagli organi di governo e le indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo, rendendone pubblici i risultati;
- x) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici.

2. Spetta altresì al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte motivate di conferimento del titolo di professore emerito, ai sensi della normativa in vigore, a professori ordinari già in servizio nell'Ateneo e appartenenti al Dipartimento i quali, oltre a possedere i requisiti previsti dalla legge, si siano distinti per contributi particolarmente rilevanti di ordine scientifico e didattico e per l'impegno nella vita accademica. Le proposte, di norma non superiori a due in un triennio e approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico che ne può deliberare l'inoltro al Ministero con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori suoi componenti.

3. Compete parimenti al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte di conferimento di *lauree honoris causa* in uno dei corsi di laurea magistrale o dei corsi a ciclo unico di cui il Dipartimento sia referente principale, ovvero associato nell'ambito di Collegi didattici interdipartimentali, a personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico. Le proposte, di norma non superiori a una in un quinquennio, approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio del Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico che ne può deliberare l'inoltro al Ministero con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori suoi componenti.

4. Compete altresì al Consiglio di Dipartimento deliberare la costituzione di Commissioni con compiti istruttori o incaricate di seguire particolari campi di attività che lo richiedano, fatte salve le competenze decisionali del Consiglio e fermo restando il diritto di tutti i componenti del Consiglio stesso di partecipare alle riunioni delle Commissioni, anche se non inclusi tra i loro componenti ordinari, comunque con le limitazioni stabilite dall'art. 38, comma 4 dello Statuto e dell'art. 13 comma 32 del Regolamento generale dell'Ateneo.

5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta di Dipartimento le funzioni che non siano riservate al Consiglio stesso dalle norme vigenti, dallo Statuto o dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 13

Composizione del Consiglio



1. Fanno parte del Consiglio tutti i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che costituiscono l'organico del Dipartimento. Ne fanno altresì parte come componenti di diritto il responsabile amministrativo del Dipartimento e gli appartenenti al personale tecnico e amministrativo di elevata professionalità eventualmente in servizio presso il Dipartimento a tempo indeterminato, nonché a tempo determinato purché titolari di contratto di durata non inferiore ai dodici mesi.
2. Fa parte del Consiglio una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo non presente di diritto nel Consiglio. Il numero dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo non presente di diritto nel Consiglio è pari alla media tra la quota del 20% del personale interessato e la quota del 10% dei professori e ricercatori complessivamente in servizio. Ai fini della costituzione della predetta rappresentanza, l'elettorato, tanto attivo quanto passivo, è esteso al personale tecnico-amministrativo non strutturato, purché titolare di contratto di durata non inferiore a dodici mesi.
3. Fanno parte del Consiglio rappresentanze dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e dei dottorandi di ricerca che fanno riferimento al Dipartimento. Ciascuna di tali rappresentanze è pari a due unità, che si riducono a una qualora il numero complessivo degli appartenenti a ciascuna categoria sia inferiore a cinque.
4. Fa parte del Consiglio del Dipartimento una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale di cui il Dipartimento è referente principale o associato nell'ambito di un collegio didattico interdipartimentale, indicati all'art. 4, nella misura del 15% dei componenti dello stesso Consiglio.
5. La rappresentanza degli studenti non viene considerata al fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute del Consiglio.
6. I rappresentanti eletti del personale tecnico e amministrativo e dei dottorandi durano in carica un triennio accademico; i titolari di assegni di ricerca durano in carica un biennio accademico. Tanto i primi quanto i secondi possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.
7. Le rappresentanze del personale tecnico e amministrativo, dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e dei dottorandi di ricerca sono elette dai rispettivi corpi elettorali nel corso di apposite riunioni indette dal Direttore del Dipartimento.
8. La mancata elezione di una delle componenti del Consiglio non ne inficia il valido funzionamento.
9. In caso di cessazione anticipata del mandato, si applicano le disposizioni stabilite dal comma 3, primo e quarto capoverso, dell'articolo 64 dello Statuto. Fatta eccezione per le rappresentanze studentesche, gli altri rappresentanti eletti in seno ai Consigli di Dipartimento decadono dal mandato qualora non partecipino per più di tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, ovvero siano assenti ingiustificati a un terzo delle sedute annuali.
10. In una proficua ottica collaborativa, il Dipartimento mette a disposizione dei rappresentanti degli studenti di cui al comma 4 strumenti per la comunicazione con il corpo studentesco e li coinvolge in iniziative di orientamento.

Art. 14

Il Direttore

1. Il Direttore del Dipartimento ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove e coordina, in collaborazione con la Giunta, le attività del Dipartimento; è responsabile della gestione del budget assegnato; è responsabile dei locali e dei beni conferiti al Dipartimento all'atto della costituzione o acquisiti successivamente; provvede alla redazione di una relazione annuale che illustri le attività svolte nell'anno solare e che contenga ogni elemento utile alla valutazione delle stesse; vigila nell'ambito di sua competenza sull'osservanza delle leggi, delle norme e dei Regolamenti; esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal presente Regolamento.
2. Compete in particolare al Direttore:



- a) individuare i fabbisogni e le opportunità di sviluppo e redigere i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;
 - b) proporre al Consiglio del Dipartimento le previsioni sull'utilizzo delle risorse, elaborate con la collaborazione del Responsabile amministrativo del Dipartimento, secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - c) assumere, in accordo con i criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, le decisioni di spesa entro il limite stabilito dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - d) assumere, nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza del Consiglio o eventualmente delegati alla Giunta, sottoponendoli successivamente agli organi competenti per la ratifica nella prima seduta utile;
 - e) indirizzare e sovrintendere all'utilizzo del personale tecnico-amministrativo avvalendosi della collaborazione, per quanto di competenza, del Responsabile amministrativo;
 - f) validare e proporre al Consiglio del Dipartimento il rendiconto delle spese di gestione e di investimento predisposto dal Responsabile amministrativo;
 - g) indire, con le modalità stabilite all'art. 13, comma 6 del presente Regolamento, le votazioni per l'elezione delle rappresentanze negli organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore.
3. Il Direttore del Dipartimento è componente di diritto del Comitato di direzione delle Facoltà alle quali il Dipartimento è racciordato. In caso di indisponibilità, egli può delegare a rappresentarlo il Vicedirettore o altro componente della Giunta.
4. Il Direttore del Dipartimento è eletto nell'osservanza dei requisiti soggettivi e delle modalità procedurali di cui al comma 5 dell'articolo 38 dello Statuto. Nelle prime tre votazioni è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e il Direttore è eletto con la medesima maggioranza. Ove non si raggiunga la partecipazione minima necessaria le predette votazioni sono nuovamente indette in altra data. Nella quarta e nella quinta votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Nella quarta votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei presenti.
5. Entro una settimana dalla sua nomina il Direttore del Dipartimento nomina un Vicedirettore, rendendone noto il nominativo i componenti del Consiglio. Il Vicedirettore coadiuva il Direttore e lo supplisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. In caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vicedirettore, le funzioni di supplenza sono assolve da un altro professore di ruolo a ciò delegato dal Direttore o, in sua assenza, dal Vicedirettore.
6. Il Direttore del Dipartimento può delegare particolari funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate e che riguardino la didattica, la ricerca e l'organizzazione dipartimentale, inclusa la rappresentanza istituzionale, al Vicedirettore, ai componenti della Giunta o ad altri professori e ricercatori del Dipartimento, dandone comunicazione al Consiglio del Dipartimento. Il Direttore può altresì delegare funzioni riguardanti la didattica che non gli siano inderogabilmente riservate ai Presidenti dei Comitati direttivi delle Facoltà cui il Dipartimento è racciordato, ai Presidenti dei Collegi didattici per i quali il Dipartimento è referente principale o, di concerto con i Direttori degli altri Dipartimenti associati, ai Presidenti dei Collegi didattici interdipartimentali cui il Dipartimento è associato, dandone comunicazione al Consiglio del Dipartimento.

Art. 15

La Giunta

1. La Giunta del Dipartimento, costituita nell'ambito del Consiglio del Dipartimento ai sensi del comma 6 dell'articolo 38 dello Statuto, è un organo esecutivo che coadiuva il Direttore, esercita funzioni istruttorie rispetto ai lavori del Consiglio e assolve ai compiti a essa delegati dallo stesso Consiglio, ai



sensi del comma 5 dell'art. 12 del presente Regolamento.

2. La Giunta del Dipartimento è composta da almeno 7 membri tra cui il Direttore, che la presiede, il Vicedirettore e il Responsabile amministrativo, membri di diritto. La composizione dovrà garantire l'equilibrata rappresentanza di genere.
3. Un componente è eletto dal personale tecnico e amministrativo fra rappresentanti dello stesso personale eletti nel Consiglio.
4. Gli altri 3 componenti della Giunta sono nominati dal Consiglio su proposta del Direttore tra i professori e ricercatori afferenti al Consiglio. I nominativi dei componenti la Giunta proposti dal Direttore fanno parte integrante dei programmi presentati dai candidati alla carica di Direttore. Qualora durante il proprio mandato un componente della giunta non possa più partecipare ai lavori della giunta per dimissioni, trasferimento ad altro impedimento il direttore di dipartimento propone all'approvazione del dipartimento un altro nominativo.
5. Tra i componenti presenti in giunta almeno uno deve appartenere ai professori di prima fascia, almeno uno ai professori di seconda fascia e almeno uno ai ricercatori a tempo indeterminato. Inoltre, almeno un professore o ricercatore deve appartenere a ciascuno dei tre macro-settori maggiormente numerosi: 13/A - Economia, 13/B - Economia aziendale, 13/D - Statistica e metodi matematici per le decisioni.
6. Tra i componenti della giunta appartenenti al ruolo accademico il direttore nomina un delegato per la ricerca, uno per la didattica, uno per il reclutamento.
7. La Giunta approva i provvedimenti alla stessa demandati dai diversi regolamenti o attribuiti dal Dipartimento.
8. Le elezioni del rappresentante del personale tecnico e amministrativo nella Giunta si svolgono nell'ambito dell'assemblea del personale tecnico e amministrativo convocata dal Responsabile amministrativo. Le elezioni si svolgono non prima di due settimane e non oltre tre settimane dal giorno della convocazione. I rappresentanti del personale tecnico e amministrativo eletti nel Consiglio di Dipartimento che intendano candidarsi per la posizione di rappresentante del personale tecnico e amministrativo nella Giunta devono presentare per iscritto la propria candidatura al Responsabile amministrativo entro una settimana dal giorno della convocazione. Il Responsabile amministrativo rende immediatamente note le candidature ai componenti del personale tecnico e amministrativo del Dipartimento.
9. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del personale tecnico e amministrativo del Dipartimento. Sono eleggibili solo i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo nel Consiglio di Dipartimento che abbiano presentato la propria candidatura con le modalità e nei termini prescritti. Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.

Art. 16.

Le commissioni

1. La Giunta è affiancata nelle sue attività da tre commissioni permanenti (ricerca, reclutamento, didattica), da un tavolo di coordinamento per la terza missione e da eventuali commissioni temporanee istituite da apposite delibere del consiglio di dipartimento.

2. La Commissione per la ricerca è composta da 3 a 6 membri eletti dal Consiglio di Dipartimento e da almeno un membro della giunta delegato al coordinamento della Commissione per la ricerca.

La Commissione per la ricerca è presieduta del delegato alla ricerca della giunta che ne convoca le riunioni. Alle sedute della Commissione per la ricerca può partecipare il Direttore.

Alla Commissione per la ricerca compete la predisposizione del programma annuale con gli obiettivi generali della ricerca e l'attività di monitoraggio della produzione scientifica del dipartimento. Inoltre la Commissione per la ricerca propone al parere del Consiglio di Dipartimento i criteri di ripartizione dei fondi di ricerca, nonché i criteri di attribuzione degli assegni di ricerca e dei premi inerenti all'attività di ricerca. Infine la Commissione per la ricerca propone l'istituzione di eventuali articolazioni organizzative



di ricerca, compresi i laboratori, comunque non dotati di autonomia amministrativa e ne monitora l'attività.

La Commissione per la ricerca rimane in carica per l'intera durata del mandato del Direttore.

3. La Commissione per il reclutamento è composta da tutti i professori ordinari del Dipartimento.

Alla Commissione per il reclutamento compete la formulazione di una proposta di programmazione del reclutamento dei docenti in coerenza con il piano strategico del Dipartimento, da presentare al Consiglio per l'approvazione.

La Commissione per il reclutamento è presieduta dal Direttore.

Il Direttore può affidare le attività istruttorie preliminari ai lavori della Commissione per il reclutamento ad un gruppo di lavoro, rappresentativo delle aree disciplinari del Dipartimento.

4. La Commissione per la didattica è composta dai presidenti dei corsi di studio di cui il Dipartimento è referente principale, dal responsabile della scuola di dottorato del Dipartimento e da almeno un membro della Giunta delegato al coordinamento della commissione didattica. Collaborano alle attività e possono essere invitati alle riunioni il presidente della commissione paritetica, il referente per l'assicurazione della qualità dell'offerta formativa del dipartimento e il personale tecnico con responsabilità nella didattica.

La Commissione per la didattica è presieduta dal delegato della giunta che ne convoca le riunioni. Alle sedute della Commissione per la didattica può partecipare il Direttore.

Alla Commissione per la didattica compete la predisposizione del piano generale dell'offerta formativa e della programmazione didattica annuale, il coordinamento e la gestione degli adempimenti amministrativi dei singoli corsi di laurea, il monitoraggio e la valutazione della didattica e l'articolazione di proposte di sviluppo strategiche per il Dipartimento.

5. Il tavolo di coordinamento per la terza missione è composto da almeno 3 componenti proposti dal Direttore. Il Tavolo di coordinamento per la terza missione è presieduto e convocato dal delegato del direttore alla terza missione. Alle sedute può partecipare il Direttore di dipartimento. Il Tavolo di coordinamento per la terza missione contribuisce alla raccolta di informazioni in riferimento all'attività di valorizzazione della ricerca e all'attività di produzione di beni pubblici sociali e culturali svolta dai membri del dipartimento. Inoltre può svolgere attività di sensibilizzazione e comunicazione al fine di favorire iniziative per la valorizzazione e la disseminazione dell'attività e dei contenuti della ricerca e della didattica dipartimentale.

I lavori delle Commissioni e del Tavolo di coordinamento vengono riportati e discussi in Giunta, e successivamente discussi e approvati in Dipartimento.

Art. 17

Funzionamento del Consiglio e della Giunta del Dipartimento

1. Spetta al Direttore del Dipartimento fissare l'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio del Dipartimento, anche tenendo conto delle eventuali proposte formulate da singoli componenti del Consiglio. Il Direttore è comunque tenuto a iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta almeno dieci giorni prima della seduta una richiesta sottoscritta da almeno un decimo dei componenti il Consiglio.

2. Il Direttore è tenuto a proporre una calendarizzazione annuale in data e orario fissi dei Consigli di Dipartimento e della Giunta, fatta salva la possibilità di indirne di straordinari per specifiche esigenze. Eventuali materiali di supporto alla discussione dei punti all'ordine del giorno, devono essere fatti pervenire via email ai componenti del Consiglio e della Giunta almeno 5 giorni prima della data di convocazione.

3. Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, detratti gli assenti giustificati, fino al limite di un quinto dei componenti, e i rappresentanti degli studenti che, ai sensi del secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 38 dello Statuto, non



vengono computati a questo fine.

4. Il Direttore apre la seduta del Consiglio dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Consiglio può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda alla deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Direttore sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Direttore toglie la seduta. Ove ciò accada, il Direttore può rimandare alla successiva seduta i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i dieci giorni successivi una specifica seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.

5. Per l'assunzione delle delibere, salvo che per gli argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti.

6. Le proposte sono poste in votazione nell'ordine seguente: dapprima gli eventuali emendamenti soppressivi, successivamente gli emendamenti modificativi, quindi il testo proposto. Se questo viene approvato, vengono votati gli eventuali emendamenti aggiuntivi. Eventuali emendamenti sostitutivi o modificativi di altri emendamenti vengono posti in votazione prima dell'emendamento in discussione. Eventuali mozioni d'ordine hanno la precedenza sull'ordine degli interventi e devono essere sottoposte subito alla votazione.

7. Di norma l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. Su proposta del Direttore ovvero su richiesta motivata di un decimo dei componenti del Consiglio, approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti, la votazione ha luogo per appello nominale ovvero a scrutinio segreto.

8. Nell'ambito del Consiglio di Dipartimento, la partecipazione alle deliberazioni concernenti la formazione dei collegi dei dottorati di ricerca nonché le questioni riguardanti le coperture di compiti didattici è riservata ai professori e ai ricercatori, fermo restando che l'attribuzione di affidamenti e contratti e la concessione di nulla-osta è assunta in seduta plenaria.

9. Le deliberazioni riguardanti le richieste di posti di docenti di ruolo, ove se ne indichi la tipologia e la fascia ai fini della copertura, le chiamate dei professori e dei ricercatori e argomenti che implicino la formulazione di giudizi sulle qualità scientifiche e didattiche di singoli professori e ricercatori sono adottate dal Consiglio di Dipartimento in sedute con partecipazione limitata alla fascia corrispondente e a quella o a quelle superiori.

10. Ai fini della validità delle delibere inerenti alla ricerca è necessaria la maggioranza favorevole dei professori e dei ricercatori.

11. Qualora siano in discussione argomenti che implicino un interesse diretto di un componente del Consiglio, la relativa delibera è presa in assenza o previo momentaneo allontanamento dell'interessato, dandone registrazione nel verbale.

12. Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono verbalizzate a cura del Segretario, a ciò designato dal Direttore. Ciascun verbale di seduta dovrà indicare: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza; chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza e quelli che non l'hanno fatto; l'ordine del giorno; l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che lo riguardano; il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto di cui nel corso della seduta sia stata richiesta la verbalizzazione dall'interessato, che deve farne pervenire al segretario entro i successivi otto giorni il testo scritto. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.

13. Le delibere approvate hanno effetto immediato. Gli estratti anticipati del verbale ad esse relativi vengono inoltrati al più presto, a firma e a cura del Direttore, ai competenti uffici per dar corso alle conseguenti procedure.

14. I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento sono approvati seduta stante oppure vengono sottoposti ad approvazione nella loro completezza in apertura della seduta successiva, dopo essere stati resi disponibili con sufficiente anticipo per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte.



I verbali delle adunanze sono firmati dal Direttore (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal Segretario e conservati a cura del Direttore, che ne trasmette copia, corredata dai relativi estratti, alla Direzione generale per i conseguenti adempimenti. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Direttore, firmati dal Decano e dal Segretario, sono approvati seduta stante.

15. Le delibere del Consiglio di Dipartimento sono pubbliche, ai sensi della normativa in vigore. I verbali delle sedute del Consiglio sono consultabili da tutti i componenti il Consiglio, i quali sono comunque tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Su eventuali richieste di copie è competente il Direttore, nel rispetto della normativa in vigore. Sono comunque accolte, se formulate dai diretti interessati, le eventuali richieste di avere copia delle delibere concernenti chiamate di docenti o forme di selezione o scelta tra più richiedenti o proponenti, nonché delle delibere relative alle attività svolte per conto terzi e alle prestazioni disciplinate da tariffario, se formulate dal personale del Dipartimento.

Art. 18

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Presso il Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi è costituita la Commissione paritetica docenti-studenti, incaricata di monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica, l'attività di servizio agli studenti da parte di professori e ricercatori presso i cinque corsi di studio dei quali il Dipartimento è referente principale (Economia e management, Economics and Finance, Economics and Political Science, Management dell'innovazione e dell'imprenditorialità).

2. La Commissione è composta da cinque docenti e cinque studenti. I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento, in seduta ristretta con esclusione degli studenti, in modo da garantire la rappresentatività di ogni corso di studio di cui il Dipartimento è responsabile. Gli studenti sono designati tra i rappresentanti e dai rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento, nel corso di una riunione indetta dal Direttore del Dipartimento, in modo da garantire la rappresentatività di ogni corso di studio di cui il Dipartimento è responsabile.

3. Qualora la componente studentesca presente nel Consiglio di Dipartimento non sia rappresentativa di tutti i corsi di studio che fanno capo al Dipartimento stesso, la Commissione può cooptare in soprannumero studenti che non siano componenti del Consiglio, individuandoli fra gli studenti iscritti ai corsi di studio privi di rappresentanti in Consiglio che abbiano risposto a un annuncio pubblico del Direttore del Dipartimento, manifestando la propria disponibilità a partecipare alla Commissione con voto consultivo.

4. Il Presidente della Commissione è designato dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima o di seconda fascia, con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il Presidente nomina un Vicepresidente scegliendolo, di norma, fra gli studenti.

5. I compiti della Commissione e le modalità di funzionamento della stessa sono specificati all'Art. 14 del Regolamento generale di Ateneo.

Art. 19

Collegi didattici

1. Nell'ambito del Dipartimento operano i seguenti Collegi didattici, cui fanno rispettivamente capo i corsi di studio per i quali il Dipartimento stesso è referente principale:

- Collegio didattico del Corso di laurea Economia e management;
- Collegio didattico del Corso di laurea magistrale Finance and Economics;
- Collegio didattico del Corso di laurea magistrale Economics and Political Science;
- Collegio didattico del Corso di laurea magistrale Management dell'innovazione e



imprenditorialità.

2. I Collegi didattici facenti capo al Dipartimento sono costituiti e operano ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 39 dello Statuto, fatte salve le competenze e le responsabilità didattiche dello stesso Dipartimento e degli altri Dipartimenti associati, come stabilite dai commi 1, 4, 5 e 6 dello stesso articolo 39 e dalle pertinenti disposizioni del presente Regolamento.

3. Spetta ai Collegi didattici elencati al comma 1 provvedere alla gestione collegiale e ordinaria delle attività didattiche e formative dei Corsi di laurea e dei Corsi di laurea magistrale che ad essi rispettivamente fanno capo, provvedere agli adempimenti necessari ai percorsi di carriera degli studenti, avanzare richieste e proposte nelle materie di pertinenza al Consiglio del Dipartimento di riferimento, assumere i compiti delegati eventualmente conferiti dallo stesso Dipartimento.

4. Con riferimento ai corsi di studio di pertinenza, rientra tra i compiti dei Collegi:

- a) formulare suggerimenti ai Dipartimenti referenti principali e associati in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;
- b) formulare proposte in materia di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;
- c) avanzare proposte al Dipartimento referente principale ai fini della programmazione annuale dell'offerta formativa e della predisposizione dei Manifesti degli studi;
- d) esprimere al Dipartimento referente principale le esigenze didattiche degli insegnamenti e delle altre attività formative, formulando eventuali proposte ai fini della loro copertura e dell'adozione degli opportuni miglioramenti;
- e) applicare i piani didattici e coordinare i contenuti degli insegnamenti e delle altre attività formative e sovrintendere al loro svolgimento, garantendone la coerenza e il livello qualitativo rispetto agli obiettivi formativi e alle indicazioni fornite dal Dipartimento referente principale e, per quanto di competenza, dal Comitato di direzione della Facoltà cui sono raccordati, tenendo conto dei rilievi e degli elementi di valutazione espressi dai pertinenti organi dipartimentali e di Ateneo;
- f) organizzare, ai sensi della normativa in vigore e sulla base dei criteri indicati dal Dipartimento referente principale: lo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato; lo svolgimento delle prove non selettive di verifica della preparazione iniziale degli studenti immatricolati ai corsi di laurea, indirizzando coloro che presentano lacune formative ad apposite attività di recupero e coordinandone la realizzazione; la verifica del possesso da parte dei candidati all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale degli specifici requisiti curriculari e l'accertamento dell'adeguatezza della loro preparazione personale;
- g) definire, su proposta del Presidente del Collegio, la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti e delle commissioni preposte allo svolgimento delle prove finali dei corsi di laurea e alla valutazione delle tesi di laurea magistrale;
- h) designare, su proposta del Presidente del Collegio, i correlatori delle tesi di laurea magistrale;
- i) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
- j) esaminare e approvare i piani di studio individuali degli studenti, i programmi da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi;
- k) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti;
- l) applicare i criteri d'Ateneo per la Garanzia della Qualità dei corsi di studio;
- m) assolvere a tutti gli altri compiti conferiti, anche con delega operativa, dai Consigli dei Dipartimenti interessati.

5. I Collegi didattici elencati al comma 1 del presente articolo sono composti secondo le disposizioni previste dal comma 2, primo capoverso, dell'articolo 39 dello Statuto. I docenti di insegnamenti comuni a più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi Collegi, salvo che decidano di partecipare soltanto a uno



o più di questi, dandone comunicazione ai rispettivi Presidenti, ai Direttori dei Dipartimenti nel cui ambito i Collegi operano e al Rettore. Alle riunioni dei Collegi partecipano, con diritto di voto, anche i ricercatori che svolgono attività didattica integrativa nei corsi di studio di riferimento dei Collegi, nonché i collaboratori ed esperti linguistici e i lettori di scambio che operano per gli stessi corsi; vi partecipano, altresì, senza che la loro presenza sia considerata ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute, i professori e i ricercatori di altro Ateneo a cui siano attribuiti per affidamento compiti didattici nei corsi di studio medesimi.

6. Alle sedute dei Collegi didattici elencati al comma 1 del presente articolo partecipano anche i docenti responsabili di insegnamenti o moduli ufficialmente mutuati dai corsi di studio facenti capo ai Collegi stessi, i professori a contratto responsabili di insegnamenti o moduli impartiti presso i corsi di studio facenti capo ai medesimi Collegi e, su invito del Presidente di ciascun Collegio, i componenti del personale tecnico-amministrativo che concorrono direttamente alla didattica di pertinenza di quel Collegio, con le limitazioni e secondo le modalità fissate dal comma 5 dell'articolo 39 dello Statuto.

7. I Collegi didattici si riuniscono in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per i Consigli di Dipartimento.

8. I verbali delle sedute dei Collegi didattici, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente, e da questo trasmessi in copia al Direttore del Dipartimento referente principale, che provvede a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti al Consiglio di Dipartimento, e al Presidente del Comitato di direzione della Facoltà cui il predetto Dipartimento è raccordato e nell'ambito della quale si sviluppano le attività del Collegio didattico in questione. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.

9. Il Presidente di ciascun Collegio didattico è eletto dal Collegio didattico nel proprio ambito, di norma tra i professori appartenenti al Dipartimento referente principale o responsabile, secondo le modalità previste dal secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 39 dello Statuto. Il Presidente del Collegio didattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Al Presidente compete monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero sottoponendo alla valutazione del Consiglio del Dipartimento di appartenenza le situazioni che lo richiedano.

10. Il Presidente di ciascun Collegio didattico può nominare un Vicepresidente, che coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, anche con il conferimento di compiti delegati.

11. Le funzioni di cui alle lettere g) e h) del precedente comma 4 del presente articolo, di competenza dei Collegi didattici elencati al comma 1 del medesimo articolo, possono essere delegate ai rispettivi Presidenti. Il Consiglio del Dipartimento e il Direttore del Dipartimento possono conferire deleghe rispettivamente ai Collegi didattici di pertinenza e ai rispettivi Presidenti.

12. I Collegi didattici elencati al comma 1 del presente articolo possono costituire commissioni con compiti istruttori e funzionali alla semplificazione e alla efficacia della gestione didattica, anche attribuendo loro deleghe specifiche. In particolare, i Collegi didattici possono delegare le funzioni di cui alle lettere j) e k) del comma 4 del presente articolo ad apposite commissioni costituite nel proprio seno.

13. Il funzionamento dei Collegi didattici elencati al comma 1 del presente articolo è disciplinato dalle stesse regole fissate per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Dipartimento, in quanto applicabili.

Art. 20

Collegi didattici interdipartimentali

1. Il Dipartimento assume il ruolo di referente associato nell'ambito dei Collegi didattici interdipartimentali cui fanno capo i corsi di studio di seguito indicati:



- Corso di laurea Management pubblico e della sanità
- Corso di laurea Scienze del lavoro, dell'amministrazione e del management
- Corso di laurea Scienze politiche
- Corso di laurea magistrale Amministrazioni e politiche pubbliche

2. I Collegi didattici interdipartimentali ai quali il Dipartimento è associato sono costituiti e operano ai sensi del comma 4 dell'articolo 39 dello Statuto e nel rispetto dell'art. 15 del Regolamento generale di Ateneo, fatte salve le competenze e le responsabilità didattiche dello stesso Dipartimento e degli altri Dipartimenti associati, come stabilite dai commi 1, 4, 5 e 6 dello stesso articolo 39 e dalle pertinenti disposizioni del presente Regolamento.

3. Il funzionamento dei Collegi didattici interdipartimentali è disciplinato dalle disposizioni, per quanto applicabili, stabilite dai commi 2-13 dell'art. 18 del presente Regolamento con riferimento ai Collegi didattici facenti capo al Dipartimento.

4. Ferme restando le disposizioni operative di cui alle norme statutarie e regolamentari, e ferma restando in particolare la disposizione dell'ultimo capoverso del comma 4 dell'art. 39 dello Statuto, che riserva ai Consigli dei Dipartimenti associati nella gestione dei Collegi didattici interdipartimentali l'assolvimento degli adempimenti riguardanti le funzioni didattiche dei Dipartimenti di cui al comma 1 del medesimo art. 39, la condizione di Dipartimento responsabile per le procedure amministrative che ne richiedano l'individuazione è attribuita al Dipartimento di appartenenza del Presidente di ciascun Collegio didattico interdipartimentale.

Art. 21

Norme finali

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione. Dalla medesima data sono abrogati i previgenti Regolamenti di funzionamento del Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi.

3. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.